



Avv. Dott. Sergio Rovera
NOTAIO

21026 Gavirate (VA), via Marsala n.1
Tel. 0332 742283 - Fax 0332 735060
E-mail: srovera@notariato.it
C.F. RVR SRG 64E30 L682K

Repertorio n. 96.925 Raccolta n. 19.758
(Esente da bollo ai sensi dell'articolo 19 - allegato "B" D.P.R. 26 ottobre
1972 n.642)

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL
"CENTRO GULLIVER - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA"
TENUTASI IN DATA 6 APRILE 2022
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di aprile, alle ore tredici.
11/04/2022, ore 13.00

In Gavirate, nel mio Studio in Via Marsala civico n. 1.
Avanti a me dottor Sergio Rovera, Notaio in Gavirate, iscritto a Ruolo del
Collegio dei Distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e
Varese, e' presente il signor

CURTO' Dott. EMILIO, nato a Messina (ME) il 7 marzo 1946, domiciliato
per la carica presso la sede sociale di cui infra,

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualita' di Presidente
del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del:

"CENTRO GULLIVER - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Varese (VA), Via
Francesco Albani n. 91, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro
Imprese di Varese: 95007560121, n. R.E.A. VA-194124, durata sino al 31
dicembre 2100, iscritta all'Albo delle cooperative sociali al n. A144719 e
nell'apposita sezione speciale in qualita' di impresa sociale,

costituita con atto in data 22 febbraio 1986 n. 19.082/1.146 di repertorio
notaio Carlo Gaudenzi di Varese, che si assume debitamente registrato.

Detto comparente, della cui identita' personale io notaio sono certo, mi
chiede di redigere il verbale dell'assemblea dei soci della suddetta societa',
svoltasi alla mia presenza e dei soggetti infra indicati in Varese, Via Albani
n. 91, presso la sede della societa', in data 6 aprile 2022, con inizio previsto
alle ore 17.00.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto che il resoconto dello
svolgimento della predetta Assemblea, alla quale ho personalmente ed
ininterrottamente assistito, e' quello di seguito riportato.

* * *

"Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 27 del vigente statuto, il richiedente,
il quale constata e dichiara:

- che l'Assemblea e' stata regolarmente convocata, in seconda convocazione,
in Varese, Via Albani n. 91, presso la Sala Carrozze della sede sociale, per il
giorno 6 aprile 2022 alle ore 17.00 (essendo la prima convocazione prevista
in data 4 aprile 2022 andata deserta), come da avviso inviato e recapitato ai
soci nelle forme previste dallo statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1) *Approvazione Proposta modifica Statuto*

2) *Varie ed eventuali*";

- che l'assemblea è validamente costituita, ai sensi di legge e dell'art. 25)
dello statuto, ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, per
esservi presenti i soggetti aventi diritto e di cui il Presidente ha accertato
l'identita' e la legittimazione, e precisamente:

. che sono presenti in proprio o per deleghe (che il Presidente dichiara valide

ISCRITTO AL
REGISTRO IMPRESE DI

VARESE

in data 03 maggio 2022

con prot. n. 21410

giusta domanda depositata il

27 aprile 2022

REGISTRATO A

VARESE

Il 27/04/2022

al n.13587 serie 1T

Euro 200,00

ed acquisisce agli atti sociali) n. 13 (tredici) soci su numero 18 (diciotto) soci, aventi diritto di voto - essendo la signora Bacchiega Dolores deceduta il 30 marzo 2022 e non essendo prevista la continuazione del rapporto sociale con gli eredi ai sensi dell'art. 17 del vigente statuto - come risulta dal **foglio presenze** che, previa sottoscrizione del comparente e di me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", in copia fotostatica, per formarne parte integrante e sostanziale;

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti tutti i membri costituenti il medesimo, e precisamente:

* il Presidente, in persona di esso comparente;

* Fanzini Roberto, in qualita' di consigliere;

* Moroni Michela, in qualita' di consigliere;

* Bianchetti Filippo, in qualita' di consigliere;

* Stabilini Giorgio, in qualita' di consigliere;

- che per il Collegio dei Sindaci sono presenti i signori:

* Di Gregorio Alessandro, quale Presidente;

* Conta Alberto, quale sindaco effettivo,

essendo il sindaco Biunno Eliana assente giustificata ed i signori La Rosa Giovanni e Bonicalzi Fabio, sindaci supplenti, assenti.

I presenti confermano la legalità dell'odierna seduta e la persona di chi presiede, a termini di statuto.

Il Presidente chiama, quindi, me notaio a fungere da segretario per la verbalizzazione dell'assemblea.

Aperta la riunione, il Presidente, prima di passare alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno, ricorda che recentemente è venuta a mancare la signora Dolores Bacchiega, socio co-fondatore della Cooperativa, e ne sottolinea la Sua totale dedizione al prossimo, in particolare, alle persone fragili affette da dipendenze patologiche di varia natura, e l'attaccamento al Gulliver.

Propone, quindi, un minuto di raccoglimento in Sua memoria.

Il Presidente passa quindi alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno ed espone all'assemblea le ragioni che consigliano di modificare lo statuto sociale per renderlo maggiormente rispondente alle sopravvenute esigenze operative della Società, anche in considerazione dell'entrata in vigore del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 - nuovo "Codice del Terzo Settore", che interessa anche le cooperative sociali, affiancandosi alla disciplina di cui alla L. 8 novembre 1991 n. 381;

. nello specifico, le modifiche formali e sostanziali allo statuto riguarderanno:

- la denominazione, alla quale verra' aggiunto l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore);

- l'articolo 3, riguardante l'individuazione della normativa applicabile in via principale e residuale;

- l'articolo 4, portante l'inserimento, nello scopo sociale, della prevenzione del disagio giovanile;

- l'articolo 5, integrato con la previsione di erogazioni di prestazioni socio-sanitarie, nonche', ai sensi degli artt. 5 e 6 del CTS, di attivita' da esercitarsi in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, quali l'educazione, l'istruzione e formazione professionale, la fornitura di servizi di welfare aziendale, la promozione di attivita' culturali e analoghe, anche

tramite canali digitali, nonché di campi scuola;

- la previsione, sempre all'articolo 5 dell'oggetto sociale, della possibilità di integrare l'attività della cooperativa con quella esperita dalla Cooperativa Homo Faber S.r.l. o enti simili;

- l'introduzione dell'articolo 8 relativo ai soci onorari, specificandone i requisiti di ammissione e i diritti; la previsione di soci onorari, infatti, seppur non strettamente necessaria alla esistenza della Cooperativa, è suggerita da ragioni di riconoscenza e di equità in quanto è diretta a consentire a soci storici di continuare a fare parte della compagine sociale nell'ipotesi risultasse non più realizzabile, per ragioni di salute o di età, lo scambio mutualistico, presupposto della appartenenza alla Società. Il Presidente ricorda come la figura del socio onorario non sia prevista dal codice civile (e neanche dal vecchio codice del commercio), ma sia espressamente richiamata dal R.D. 278/1911, con cui si approva il regolamento per le cooperative che partecipino ai pubblici appalti;

- l'introduzione di un regolamento che disciplini il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, nonché di un Comitato Consultivo con il compito di formulare pareri e proposte in materia di organizzazione, il tutto per rendere maggiormente efficiente ed efficace l'azione amministrativa;

- le modalità di espressione del voto nel Consiglio di Amministrazione, con previsione di voto palese e attribuzione al Presidente del voto determinante in caso di parità, al fine di rendere più trasparente ed efficiente l'azione dell'organo amministrativo e di evitare situazioni di stallo in caso di parità. Il Presidente precisa che trattasi di una disposizione di natura eccezionale, che lungi dal collocare il Presidente in una posizione di sovraordinazione o supremazia rispetto agli altri membri, persegue in via esclusiva la finalità di assicurare il funzionamento dell'organo nelle eventuali e straordinarie ipotesi di parità nella votazione. Un rimedio eccezionale, dunque, per casi eccezionali;

- l'istituzione dell'Organismo di vigilanza allo scopo di prevenire reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della società;

- la riformulazione della clausola compromissoria, al fine di adeguarla alle previsioni di cui al d.lgs. n. 40/2006 e, soprattutto, introdurre lo strumento del tentativo di conciliazione in funzione della ricerca, prima di fare eventualmente ricorso alla procedura arbitrale, di una soluzione meno conflittuale, in particolare in caso di lite tra soci;

- la modifica dell'articolo 40, mediante espressa previsione della possibilità di effettuare le comunicazioni mediante posta elettronica certificata, in modo da facilitare le interazioni tra soci e società e terzi.

Illustrate, quindi, le modifiche che dovranno essere apportate al vigente statuto sociale, il Presidente dà lettura del testo dello statuto, nella sua nuova formulazione.

Il Presidente, infine, manifesta ai presenti l'opportunità di conferire allo stesso il potere, il mandato e la delega di apportare eventuali modifiche statutarie richieste dalle autorità competenti e di natura tecnica, ai fini dell'iscrizione nei registri di competenza.

Indi, il Presidente conclude la propria esposizione e, dopo aver dato atto che al momento della votazione sono presenti in proprio e per delega n. 13 (tredici) soci su 18 (diciotto) chiede l'approvazione della stessa, la quale, dopo breve discussione e alcuni chiarimenti, con l'unanimità dei voti espressi

palesemente per alzata di mano dai soci presenti e rappresentati, come accertato e confermato dal Presidente stesso.

HA DELIBERATO

1) Di approvare il nuovo testo di statuto, come modificato negli articoli 1), 3), 4), 5), 30), 31), 37), 38) e 40), con introduzione degli articoli 8 (Soci onorari), 30) (Comitato Consultivo) 34) (Organismo di vigilanza) - con conseguente rinumerazione degli articoli del vigente statuto - composto da 40 (quaranta) articoli, steso su sei fogli, che, debitamente approvato dall'Assemblea, firmato dal comparente e da me Notaio, si allega al verbale sotto la lettera "B", per formarne parte integrale e sostanziale.

2) Di conferire potere, mandato e delega al Presidente affinché abbia ad apportare allo statuto le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie al fine dell'iscrizione nei registri di competenza.

* * *

Nessuno chiedendo la parola, esaurita la trattazione e deliberazione alle ore diciotto e quarantacinque minuti (18.45), l'assemblea viene sciolta alle ore diciotto e quarantasette (18.47)."

A questo punto, io Notaio do lettura al comparente del presente verbale, che lo stesso dichiara essere fedele resoconto di quanto si discusse in detta riunione assembleare e, pertanto, dallo stesso ritenuto idoneo alla trascrizione sull'apposito libro.

* * *

Il comparente, avendone i requisiti di legge, dispensa me notaio dalla lettura degli allegati, dichiarando di ben conoscerli.

* * *

Spese, imposte e tasse del presente atto sono a carico della società cooperativa.

REGIME FISCALE

Si chiedono le agevolazioni fiscali spettanti alle Cooperative con scopi mutualistici riconosciuti ai fini tributari, nonché dalle disposizioni normative da essi richiamate e quelle previste dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 sulle cooperative sociali.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il comparente dichiara di essere stato previamente informato da me notaio, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali [art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR (c.d. Legge Privacy)], relativamente alle modalità ed alle finalità di gestione dei dati personali, riportati nel presente atto, e di aver acconsentito, per quanto occorra, tenuto conto delle finalità, al trattamento degli stessi.

Dichiara, altresì, di essere edotto che detto trattamento è effettuato da me notaio - in qualità di "titolare del trattamento, libero professionista iscritto in albi o elenchi professionali" - per l'espletamento dell'incarico professionale, degli adempimenti connessi all'esecuzione dello stesso, nonché ai fini della normativa anti-riciclaggio, secondo quanto previsto dalla legge.

Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto, del quale ho dato lettura al comparente che approvandolo e confermandolo lo sottoscrive con me notaio alle ore tredici e trenta (13.30).

Consta, il presente atto, di tre fogli redatti con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e completati a mano da me in otto intere

facciate e parte della nona fin qui.

F.TO: EMILIO CURTO'

F.TO:SERGIO ROVERA - NOTAIO (L.S.)

CENTRO GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE A R.L.

ALLEGATO "A"
 AL N. 96.925 DI REP.
 E N. 19.758 DI RACC
 Dott. Sergio Rovera Notaio

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 06 APRILE 2022 ORE 17.00

Cognome Nome	Modalità invio avviso convocazione	Pres.	Ass.	Delega
BACCHIEGA DOLORES	A mano			DECEDEUTA 23/03/2022
BARBAN MICHELE	Raccomandata A.R. Via Monte S. Marino, 53 - 21013 Gallarate		X	
BIANCHESSI TACCIOLI FEDERICO	Raccomandata A.R. Via Melchiorre Gioia, 2 - 21100 Varese		X	
CALAFÀ ALESSANDRA	Mail + a mano alessandra.calafa@gulliver-va.it			X VALENTI
COLONNA COSIMO VITO	PEC - cosimo.colonna@varese.pecavvocati.it			
CURTO' EMILIO PRESIDENTE	Mail + a mano emilio.curto@gulliver-va.it			
DE BERNARDI MARIANO	Raccomandata A.R. Via Adua, 3 - 21011 Casorate Sempione (VA)		X	
DI GREGORIO ALESSANDRO PRES. COLLEGIO SINDACALE	PEC - a.di_gregorio@consulentidellavoropec.it			
FANZINI ROBERTO CONSIGLIERE	Mail + a mano roberto.fanzini@credit-agricole.it			
FASOLO FERNANDO	Mail + a mano fernandofasolo1@gmail.com		X	
FRAULA ILARIO	Raccomandata A. R. Via Sanvito Silvestro, 101 - 21100 Varese			
GERVASINI GIOVANNA	PEC - g.gervasini@legalmail.it			
MASSOBRIO MARIA FEDERICA	Raccomandata A.R. Via P. Sottocorno, 2 - 21013 Gallarate (VA)		X	
MINA OMBRETTA	Mail - ombmina@libero.it			
MORONI MICHELA CONSIGLIERE	PEC - m.moroni@consulentidellavoropec.it			
PONTIGGIA CHIARA	Mail + a mano Chiara.pontiggia@gulliver-va.it			
PARRINELLO IGNAZIO	PEC - ignazio.parrinello@peckalyos.it			
STABILINI GIORGIO CONSIGLIERE	Mail + a mano gstabilini@hotmail.com			
VALENTI MARIA RAFFAELLA	Mail + a mano raffaella.valenti@gulliver-va.it			
Bianchetti Filippo CONSIGLIERE	Mail + a mano dottor.bianchetti@gmail.com			
Conta Alberto SINDACO	PEC - albertoconta@legalmail.it			
Biunno Eliana SINDACO	PEC - dott.eliana.biunno@legalmail.it			
(La Rosa Giovanni) s. suppl	PEC - giovanni.larosa@pec-bank.it		X	
(Bonicalzi Fabio) s. suppl.	PEC - bonicalzistudio@tiscali.it		X	

Soci

NON SOCI

Emilio Curto

Alberto Conta

Centro Gulliver
 Soc. Coop Sociale a r.l.
 IL PRESIDENTE
 Emilio Curto



Avv. Dott. Sergio Rovera
NOTAIO

21026 Gavirate (VA), via Marsala n.1
Tel. 0332 742283 - Fax 0332 735060
E-mail: srovera@notariato.it
C.F. RVR SRG 64E30 L682K

**ALLEGATO "B" AL N. 96.925/19.758 DI REPERTORIO DR.
SERGIO ROVERA - NOTAIO IN GAVIRATE**

STATUTO DI COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita, ai sensi della Legge 381/1991 una società cooperativa, denominata:

—"**CENTRO GULLIVER Società Cooperativa Sociale a responsabilità
limitata**".

Ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 (CTS) la Cooperativa aggiunge alla denominazione sociale l'acronimo "ETS".

La sede è fissata nel Comune di Varese.

L'organo amministrativo può istituire sedi secondarie, agenzie ed uffici anche in altre località.

Art. 2 – Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.

TITOLO II

Disciplina di riferimento

Art. 3 – Normativa generale

La cooperativa, per quanto non previsto nello statuto e nei relativi regolamenti attuativi, è regolata dalle disposizioni contenute nella legge 381/1991 e nel codice civile in materia di società cooperative. Per quanto non previsto dal Titolo VI del cod. civ. si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal Titolo V del codice medesimo sulle società a responsabilità limitata. In subordine, in caso di lacune e in quanto compatibili, si applicano le norme contenute nel D.lgs. 112/2017 in materia di impresa sociale e, da ultimo le norme del Codice del Terzo Settore.

TITOLO III

Scopo - Oggetto – Esercizio dell'attività

Art. 4 – Regime mutualistico

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha fine di lucro, è retta da scopo mutualistico, e svolge la propria attività mutualistica in funzione dell'oggetto sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo verrà approvato dall'assemblea della società ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma seconda parte dell'articolo 2521 del codice civile.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso un'attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alle persone impeditene per difficoltà o menomazioni psichiche e/o fisiche derivanti da stati patologici o dall'età, siano bisognevoli di sostituzione od assistenza nel compimento degli atti inerenti la vita quotidiana od anche soltanto di sorveglianza e custodia.

Operando secondo questi principi intende organizzare un'attività che persegua, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo che

ad essi fa riferimento, scopi sociali ed educativi al fine di contribuire a realizzare nel movimento cooperativo una nuova economia della solidarietà e della fraternità. Per far ciò la cooperativa si propone di svolgere, in modo organizzato e senza fini di lucro, un'attività di servizi finalizzata al recupero e alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale, nonché all'inserimento sociale e lavorativo di persone che si siano trovate o si trovino in stato di dipendenza da qualunque sostanza, di bisogno, handicap o emarginazione, nonché alla prevenzione in ogni forma dell'insorgenza di stati di dipendenza e del disagio giovanile. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che, a qualsiasi titolo – professionale, di volontariato o quali utenti – partecipino, nelle diverse forme, alla attività della Cooperativa.

Fin da ora si precisa comunque, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la società sarà obbligata, al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi all'organo amministrativo, la facoltà, nei limiti della compatibilità del regolamento a predisporre ed approvarsi, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci. Si precisa altresì che è espressamente prevista la facoltà per la società di svolgere la propria attività anche con i terzi, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'organo amministrativo valutate le esigenze della cooperativa.

Essa opererà, con l'ausilio dei soci anche per scopi di carattere sociale e solidaristico essendo, il carattere della stessa, animato da benemerite motivazioni di solidarietà verso coloro i quali si trovino in condizioni di bisogno.

Per tale motivo la cooperativa, con delibera dell'organo amministrativo, potrà aderire a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore.

Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

Art. 5 – Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, le seguenti attività socio-sanitarie e/o educative:-

1. promozione e gestione di strutture e servizi riabilitativi, di accoglienza, di animazione e di assistenza, di comunità alloggio e terapeutiche, di comunità di convivenza, di studio e di lavoro nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale; acquisizione e gestione e alienazione di immobili per lo svolgimento delle attività sociali;
2. erogazione di prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001;
3. promozione e gestione di corsi di formazione nonché di progetti specifici, anche di prevenzione, volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché alla formazione cooperativistica, anche con il contributo CEE degli Enti pubblici e privati in genere e/o singoli.

Per raggiungere tali finalità la Cooperativa può, ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 03/07/2017 n° 117 (CTS), esercitare, in via secondaria, le seguenti attività strumentali rispetto a quelle di interesse generale:

a) produzione, lavorazione, commercializzazione -anche tramite terzi, in particolare cooperative convenzionate- di manufatti in genere, sia in proprio che in conto terzi, nonché di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale ottenuta in appositi centri di lavoro sia di carattere artigianale che non;

b) conduzione di aziende agricole e forestali, nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche, con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette e anche tramite terzi, in particolare cooperative convenzionate;

c) erogazione di servizi - compresi quelli di welfare aziendale - a privati, imprese e non ed in particolare ad Enti pubblici quali Aziende Sanitarie Locali, Comuni, Provincie, Regioni, Stato ed U.E. anche stipulando apposite convenzioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, e, in genere, attività di interesse sociale con finalità educativa (lett. d), comma 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore);

e) formazione e aggiornamento del personale docente e direttivo delle scuole di ogni ordine e grado nel campo della prevenzione del disagio giovanile e della promozione della crescita della persona nella sua globalità ed interezza;

f) promozione di attività culturali, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, lezioni, campi scuola, corsi per bambini e ragazzi e per giovani ed adulti.

Le attività possono essere svolte anche tramite sito internet, social shopper, social media e tutti i canali internet oggi disponibili, ebook e quant'altro ritenuto utile per lo scopo sociale.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

Essa potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie, atte a raggiungere gli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge.

Potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Inoltre, con delibera dell'organo amministrativo, potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre cooperative, consorzi e fondazioni per rendere più efficace la propria azione.

In particolare, per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa "Centro Gulliver Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata" potrà integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, nel

rispetto della autonomia dei singoli enti, la propria attività con quella dell'Associazione "Amici di Gulliver" e della Cooperativa Homo Faber o di altra associazione o cooperativa.

La cooperativa, potrà inoltre effettuare raccolta di prestiti da soli soci, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti in materia.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dalla Assemblea sociale.

Potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile, previa delibera da parte dell'assemblea dei soci.

Art. 6 – Esercizio dell'attività

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, delle prestazioni lavorative dei soci; comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori e la cooperativa troveranno fonte nel regolamento di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, numero 142.

TITOLO IV

Soci

Art. 7 – Requisiti dei soci

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano già maturato esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali e contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile;

b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà e sono iscritti in una apposita sezione del libro dei Soci; il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei Soci. I Soci volontari sottoscrivono la domanda di socio volontario. Il loro rapporto con la cooperativa è regolato dalla legge. Peculiare caratteristica dei soci volontari è la prestazione a titolo gratuito della loro attività; di conseguenza essi non hanno diritto ad alcun compenso e non vengono versati a loro favore contributi assistenziali e previdenziali, ad eccezione di quelli per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per tutti i soci. Essi partecipano attivamente nella cooperativa, hanno diritto di voto in assemblea e possono essere eletti negli organi sociali;

c) nuovi soci cooperatori in formazione di cui all'articolo 12) del presente statuto.

d) soci fruitori, che usufruiscono indirettamente dei servizi della Cooperativa;

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società, persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Art. 8 - Soci onorari

A domanda o anche di iniziativa dell'organo amministrativo possono essere ammessi come soci onorari ex soci operatori che hanno particolarmente contribuito al raggiungimento delle finalità sociali della Cooperativa e che, pur non potendo più partecipare allo scambio mutualistico per la perdita dei requisiti soggettivi (come, a titolo esemplificativo, l'interruzione del rapporto lavorativo e collaborativo per raggiungimento dei limiti di età o per ragioni di salute), non intendono ancora abbandonare la compagine sociale. — Nel caso di ex presidente della Cooperativa sarà attribuito il titolo di "Socio onorario Presidente emerito".

Possono anche essere ammessi come soci onorari, in via eccezionale, coloro che per alto livello morale, di scienza e conoscenza o per i meriti acquisiti in campo sociale, sanitario e solidaristico danno lustro alla cooperativa.

I soci onorari non partecipano all'attività della cooperativa se non alla stregua di meri sostenitori. Sono esentati dal pagamento di contributi e eventuali quote e conferimenti si intendono spontaneamente dati a fondo perduto e non attribuiscono diritti sugli utili di esercizio.

I soci onorari possono intervenire in assemblea, ma non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento per disciplinare la procedura di nomina e i diritti e doveri dei soci onorari.

I soci onorari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci.

Art. 9 – Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite

massimo fissato dalla legge;

d) il motivo della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;

e) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 34 e seguenti del presente statuto.

Se la richiesta e' fatta da persone giuridiche pubbliche o private, fondazioni, associazioni, istituzioni ed enti in genere, deve contenere le seguenti indicazioni:

◦ la denominazione o la ragione sociale, la sede, l'oggetto sociale e l'attività svolta;

◦ la qualità della persona che sottoscrive la domanda ed il nominativo del delegato e responsabile per ogni rapporto tra la stessa e la Cooperativa.

La domanda dev'essere corredata da copia dell'atto costitutivo, dello statuto e della deliberazione con cui l'organo statutariamente competente ha deliberato la proposizione della domanda ed ha conferito all'organo di legale rappresentanza i poteri all'uopo occorrenti.

Art. 10 – Procedura di ammissione

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 7) e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera, motivatamente in caso di reiezione, entro 60 giorni e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto, la delibera contenente l'integrale motivazione, deve essere comunicata all'interessato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo a dare certezze della data di ricezione, entro 8 giorni dalla data della delibera stessa.

Contro la delibera di reiezione, l'interessato può, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, proporre motivato reclamo all'assemblea con lettera raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo a dare certezze della data di ricezione, indirizzato all'organo amministrativo.

L'assemblea delibera nella prima seduta successiva alla ricezione del reclamo.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 11 – Obblighi dei soci

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- le quote sociali sottoscritte;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo;

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi

sociali. E' fatto divieto ai soci di eseguire, in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma, anche in proprio o per conto di terzi, prestazioni e/o attività analoghe, complementari o comunque suscettibili di interferenze con quelle della Cooperativa, salva espressa autorizzazione da rilasciarsi per iscritto dall'organo amministrativo.

Art. 12 – Categoria speciale per i nuovi soci operatori

I nuovi soci operatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14) del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci operatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 10).

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 14).

Art. 13 – Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi

sociali;

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata, motivata comunicazione al socio, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo a dare certezze della data di ricezione.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 14 – Esclusione

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, con provvedimento motivato, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;

b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 7) senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;

d) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

f) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla cooperativa oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci.

Il provvedimento di esclusione deve essere integralmente comunicato, all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo a dare certezze della data di ricezione.

Contro il disconoscimento del recesso e contro il provvedimento di esclusione di cui ai commi precedenti ed all'art.13), l'interessato può entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, proporre ricorso al Collegio Arbitrale di cui all'art. 37).

Il ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

Art. 15 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Salva diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Art. 16 – Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 17 – Morte del socio

Nel caso di decesso di un socio la società non continua con gli eredi.

Gli eredi e i legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della partecipazione con le modalità di cui all'articolo precedente.

TITOLO V

Patrimonio sociale, ristorni, bilancio e riparto degli utili

Art. 18 – Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali, ciascuna del valore nominale non inferiore ad euro 25,82 (venticinque/82), né di importo maggiore ai limiti di legge, superabili ai sensi di legge in caso di conferimento di beni o crediti, di aumento mediante imputazione a capitale di dividendi o ristorni;

2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 21) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;

6) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;

7) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.

Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 19 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale

dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 20 – Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge ed in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate, nonché ai sensi dell'articolo 2545 sexies del codice civile.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

Art. 21 – Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale ordinaria, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta al fondo di riserva ordinario di cui alla lettera a), detratta la quota di cui alla lettera b) ed eventualmente alla lettera c).

Art. 22 – Trasferimento delle quote sociali

Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

TITOLO VI Organi sociali

Art. 23 – Sistema di amministrazione e organi sociali

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione; conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il collegio dei sindaci se nominato.

SEZIONE I – Assemblea

Art. 24 – Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'articolo 19 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'ordine del giorno, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;
- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

La deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.

Art. 25 – Decisioni dei soci riuniti in assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;
4. le modifiche dello statuto;
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.——
Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c..

Art. 26 – Costituzione dell'assemblea

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Art. 27 – Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale dall'articolo 12) del presente statuto.

Ogni socio persona fisica, ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute; per i soci iscritti nella categoria speciale si rinvia all'articolo 12) del presente statuto.

Ai soci persone giuridiche sono attribuiti tre voti.

I soci operatori muniti di voto plurimo, non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale.

Qualora superino il detto tetto, il voto plurimo viene ridotto sino al tetto in parola.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

I soci imprenditori individuali possono essere rappresentati anche da coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborino nell'impresa del socio.

Il voto deve manifestarsi palesemente in assemblea per alzata di mano o per iscritto.

Art. 28 – Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta

l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

SEZIONE II – Organo amministrativo

Art. 29 – Amministratori

La cooperativa è amministrata, da un consiglio di amministrazione composto da cinque o sette membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

Qualora "l'Associazione Amici di Gulliver" faccia parte della compagine societaria della Cooperativa, un membro del Consiglio di Amministrazione, potrà essere nominato su indicazione dell'organo amministrativo della medesima "l'Associazione Amici di Gulliver".

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dall'assemblea al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni. Essi possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione disciplina la distribuzione dei poteri e dei compiti, anche amministrativi interni, tra il presidente e i componenti del Consiglio stesso e adotta il regolamento sul suo funzionamento in conformità ai principi statutari e normativi, vigenti nel tempo, verificando periodicamente l'adeguatezza dell'organizzazione e provvedendo, se necessario, alle opportune modifiche.

Art. 30 – Comitato Consultivo

Al fine di rendere più efficace ed efficiente l'azione amministrativa l'organo amministrativo, nell'assolvimento dei suoi compiti, si può avvalere della collaborazione di un comitato consultivo interno.

Il Consiglio di amministrazione adotta il regolamento per disciplinare la composizione e il funzionamento del comitato.

Art. 31 – Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le

deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le votazioni sono palesi, salvo motivate esigenze di segretezza. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega nonché l'eventuale compenso. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, se nominato, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 32 – Rappresentanza legale

La firma sociale e la rappresentanza legale della società spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

SEZIONE III – Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 33 – Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, nonché su delibera eventuale dell'assemblea dei soci, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci devono anche:

- a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;
- c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- d) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- e) convocare l'Assemblea qualora non vi provvedano gli amministratori.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Art. 34 – Organismo di vigilanza

È istituito presso la Cooperativa ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 231/2001 un Organo con funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione allo scopo di prevenire i reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della Società.

L'Organismo di Vigilanza è composto da 3 (tre) membri effettivi.

L'Organismo di Vigilanza adotta un regolamento soggetto alla approvazione del Consiglio.

TITOLO VII

Scioglimento e altre disposizioni

Art. 35 – Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla

nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 36 – Previsioni statutarie di cui all'art. 2514 c.c.

Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applicano le seguenti clausole che sono inderogabili, devono essere di fatto osservate e possono essere soppresse solo con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria:

- divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- obbligo di devolvere nell'ipotesi di trasformazione o scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e gli eventuali dividendi maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 37 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, da o contro i componenti dell'organismo di vigilanza, saranno preliminarmente sottoposte al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Varese, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Varese che provvederà alla nomina di un arbitro, nomina che dovrà avvenire entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui la suddetta Camera arbitrale non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva diversa decisione dell'arbitro.

Le modifiche dell'atto costitutivo, che introducono, modificano o

sopprimono clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Art. 38 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Art. 39 - Elezione di domicilio, luogo delle comunicazioni

A tutti gli effetti di legge, i soci che hanno partecipato alla costituzione della società hanno domicilio eletto nel luogo indicato nell'atto costitutivo ovvero in quello successivamente comunicato agli Amministratori, in uno dei modi di cui al successivo art. 40); i soci ammessi dopo la costituzione della società eleggono domicilio nel luogo dichiarato nelle rispettive domande di ammissione ovvero in quello successivamente comunicato agli Amministratori in uno dei modi di cui al ripetuto art. 40). Gli Amministratori annotano, senza indugio, nel libro soci le comunicazioni di variazione di domicilio.

Art. 40 – Modo e forma delle comunicazioni

Ogni comunicazione dev'essere eseguita in uno dei seguenti modi:

- mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita senza busta, in modo che il timbro postale risulti apposto sul foglio contenente la comunicazione stessa;
- ovvero mediante lettera consegnata a mano con contestuale restituzione di copia sottoscritta dal destinatario per attestazione dell'avvenuta ricezione e della data in cui l'ha ricevuta;
- ovvero mediante telegramma;
- ovvero mediante atto stragiudiziale notificato a mezzo di Ufficiale giudiziario ai sensi degli artt. 137 e segg. del Codice di procedura civile;
- ovvero, qualora il socio abbia indicato, nella comunicazione di domicilio ai sensi dell'articolo precedente, il proprio indirizzo di posta elettronica ed abbia espressamente chiesto che ogni comunicazione gli fosse fatta a tale indirizzo, mediante e-mail con conferma di ricezione da parte del destinatario;
- ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici registri.

F.TO: EMILIO CURTO'

F.TO:SERGIO ROVERA - NOTAIO (L.S.)

Certifico io sottoscritto dottor SERGIO ROVERA, Notaio in Gavirate ed iscritto nel ruolo del Collegio notarile dei distretti riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, ai sensi dell'articolo 22 D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82, che la presente copia, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale cartaceo conservato nei miei atti.

Copia da me digitalmente firmata, in data odierna, attraverso la mia smart card rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato (con vigenza fino al giorno 7 agosto 2023).

Ai sensi dell'articolo 22 D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82, la presente esonera dalla produzione e dall'esibizione del documento cartaceo originale.

Gavirate, 11 maggio 2022

[file firmato digitalmente dal Notaio Sergio Rovera]